



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 179 del 09/09/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Sentenza della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro n. cr. 2376/2018 dell'11.12.2018 R.G. n. 1676/2017 e della Sentenza del Trib. Bari n. 591/2017 del 2.02.2017 R.G. n. 5179/2009 - Eredi Dip. Cod. R.P. 122098 c/ Regione Puglia. Interessi Legali.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;*
 - copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
 - procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sent. n. 591/2017 del 2.02.2017 del Trib. Bari e dalla Sentenza della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro n. 2376/2018 dell'11.12.2018, rispettivamente relative al riconoscimento del diritto del dip. cod. R.P. 122098 al ricalcolo della indennità di posizione dirigenziale da parametrarsi secondo il coefficiente 0,9 di cui all'art. 2 della L.R. n. 1/92 e alla percezione delle differenze retributive, oltre accessori di legge, in favore degli eredi dello stesso dipendente.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.



Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:


- Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Bari, depositato in data 11.03.2009, il dip. Cod. R.P. 122098 chiedeva il riconoscimento del diritto al ricalcolo dell'indennità di funzione dirigenziale parametrata con il coefficiente 0,9, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 1/92, per il periodo dall'11.06.2001 al 31.08.2005, data del suo pensionamento e, per l'effetto, condannare la Regione Puglia al pagamento in suo favore delle differenze retributive;
- Il Tribunale adito, con sentenza n. 591/2017 del 02.02.2017 accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava il diritto del ricorrente a percepire la suddetta indennità da parametrarsi secondo il coefficiente 0,9 di cui all'art. 2 L.R. 1/92 per il periodo richiesto, e condannava la Regione Puglia al pagamento della somma di euro 53.959,19, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.090,00, oltre accessori come per legge;
- Con ricorso del 31.07.2017 la Regione Puglia proponeva appello avverso la sentenza di prime cure, con contestuale richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della stessa. La Corte d'Appello di Bari Sez. Lav. sospendeva, con ordinanza, l'esecutività della sentenza impugnata per l'importo eccedente € 20.000,00;
- Nelle more del secondo grado di giudizio, l'avvocato di parte ricorrente chiedeva l'esecutività della predetta sentenza limitatamente all'importo di 20.000,00 euro;
- Pertanto, con A.D. n. 199 del 26.02.2018 la Sezione Scrivente provvedeva all'impegno e liquidazione delle somme riconosciute dalla Sentenza del Trib. Bari n. 591/2017 del 2.02.2017 per un importo totale di 20.000,00 euro a titolo di differenze retributive, in favore degli eredi del dip. 122098;
- Successivamente, la Corte di Appello di Bari, Sez. Lav., con Sent. n. 2376/2018 dell'11.12.2018, rigettava nel merito l'appello, confermando la sentenza di prime cure e condannando, altresì, la Regione Puglia al pagamento del compenso per il secondo grado di giudizio;
- Con nota Prot. AOO-106/1276 del 17.01.2019 il Servizio Trattamento economico, Assistenza, Previdenza ed Assicurativo trasmetteva il calcolo degli interessi legali maturati sulla predetta sorte capitale spettanti al dipendente dall' 11.03.2009 al 31.12.2018, ammontanti ad € 4.865,95. Tuttavia, all'esito di dettagliate verifiche e discostandosi dal primo conteggio effettuato, con nota Prot. AOO-106/12848 del 12.06.2019 il Servizio Trattamento economico, Assistenza, Previdenza ed Assicurativo trasmetteva il ricalcolo degli interessi legali maturati sulla predetta sorte capitale spettanti al dipendente, ammontanti ad € 11.109,20;
- Con precedente determinazione dirigenziale n. 882 del 2019 si è provveduto all'impegno e alla liquidazione dell'importo complessivo di € 48.261,58, di cui € 33.959,19 (somma eccedente i 20.000,00) a titolo di differenze retributive per personale dirigenziale ed € 14.302,09 per spese legali e interessi legali; in particolare, € 4.865,95 a titolo di interessi

legali su sorte capitale, a seguito del primo conteggio trasmesso dal Servizio trattamento economico con nota AOO-106/1276 del 17.01.2019, e € 9.436,44 per spese legali del doppio grado di giudizio, comprensive di rimborso spese generali, CPA e esenti da IVA, in favore degli eredi del dip. 122098.

- pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro n. cr. 2376/2018 dell'11.12.2018 e dalla Sentenza del Trib. Bari n. 591/2017 del 2.02.2017, in relazione agli ulteriori interessi legali pari ad € 6.243,25, corrispondenti alla differenza tra quanto già liquidato con precedente determinazione n. 882/19 pari ad € 4.865,95 e quanto dovuto in base al ricalcolo degli stessi, comunicato con nota prot.AOO_106/12848, per un importo di € 11.109,20.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede per gli interessi legali per euro 6.243,25 dal capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 *"Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante


Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro n. cr. 2376/2018
dell'11.12.2018 R.G. n. 1676/2017 e della Sentenza del Trib. Bari n.
591/2017 del 2.02.2017 R.G. n. 5179/2009 - Eredi Dip. Cod. R.P.
122098 c/ Regione Puglia. Interessi legali.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro n.
cr. 2376/2018 dell'11.12.2018 e dalla Sentenza del Trib. Bari n. 591/2017 del 2.02.2017
R.G. n. 5179/2009 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett.
a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore
di:

- **eredi dipendente R.P. 122098 : importo complessivo € 6.243,25 a titolo di interessi**
legali su sorte capitale.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1
Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali
e relativi processi di legge) € 6.243,25 per interessi legali.